



Comune di Poggio San Vicino

PROVINCIA DI MACERATA

Via del Comune, 2 – 62021 Poggio San Vicino MC - Tel: +39 0733 619 109 mail:

info@comune.poggiosanvicino.mc.it – Pec: comune.poggiosanvicino@emarche.it

P.IVA 00312750433

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 (Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 13 del 26/09/2022

RENDE NOTO CHE

POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE COLORO CHE SI TROVANO IN POSSESSO DEI REQUISITI E SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO INDICATI:

1. REQUISITI OGGETTIVI DI ACCESSO:

- Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato;
- L'immobile deve essere di proprietà o pubblica o privata, ma non può essere di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata;
- L'immobile non deve essere classificato nelle categorie A1, A8 e A9;
- Il canone mensile di locazione, escluse le spese, non deve essere superiore a 450,00 euro (il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento ISTAT, ai fini del pagamento dell'imposta di registro);

2. REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO:

- Avere la cittadinanza italiana o quella di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di altri Stati possono fare domanda solo se titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30/07/2002 n. 189 e solo se sono residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni oppure nella Regione Marche da almeno cinque anni;
- Avere o avere avuto la residenza nel comune di POGGIO SAN VICINO e nell'alloggio per il quale si richiedono i contributi;
- Non essere titolari (da parte di tutti i componenti il nucleo familiare) del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, ubicato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

- Avere una certificazione ISEE 2022 il cui valore non sia superiore a:
 - **per la Fascia A € 6.085,43** (per un contributo max pari a € 3.042,72);
 - **per la Fascia B € 12.170,86** (per un contributo max pari a € 1.521,36);

In caso di certificazione ISEE-2022 in cui il reddito dichiarato risulti pari a zero, il richiedente deve presentare autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO TEORICO EROGABILE

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web dalla Regione Marche.

In ogni caso tale entità non potrà mai superare, per la **FASCIA A, la somma di € 3.042,72** (pari, cioè, ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2022) e, per la **FASCIA B, la somma di € 1.521,36** (pari, cioè, ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2022).

L'entità del contributo da assegnare, indipendentemente dai tetti massimi sopra citati, potrà essere aumentato del 25% laddove il richiedente dichiara e dimostri di appartenere ad una delle seguenti categorie di debolezza sociale:

- 1) presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni;
- 2) presenza nel nucleo familiare di disabili;
- 3) sfratto esecutivo intimato per motivi diversi dall'inadempimento contrattuale;
- 4) presenza in famiglia di invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 66%;
- 5) genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- 6) famiglia numerosa (oltre 5 componenti).

4. MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Verrà predisposta, in ordine crescente del valore ISEE, una graduatoria di tutti coloro che avranno presentato nei termini prescritti la relativa domanda.

A parità di valore ISEE, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti ulteriori criteri di priorità:

- incidenza decrescente del canone annuo sul valore ISEE;
- a parità di incidenza, presenza di minori nel nucleo familiare del richiedente;
- a parità di numero di minori, presenza di persone diversamente abili o con invalidità superiore al 75 % nel nucleo familiare del richiedente;
- in caso di ulteriore parità, avrà precedenza, in graduatoria, il richiedente più giovane di età;

Laddove il fondo assegnato dalla Regione Marche sarà inferiore a quello richiesto dal Comune, l'entità del contributo teorico erogabile, calcolato automaticamente dal software regionale, sarà proporzionalmente ridotto, nella medesima percentuale, nei confronti di tutte le famiglie collocate in graduatoria.

Dopodiché, il contributo effettivo disponibile, una volta rideterminato nel suo ammontare, sarà ripartito ed erogato nei confronti delle famiglie, secondo l'ordine della graduatoria e in un'unica soluzione, solo se l'entità dello stesso è pari o superiore almeno a 100,00 euro. L'eventuale somma inferiore a 100,00 euro non verrà erogata ma sarà distribuita, in egual misura, tra le altre famiglie ammesse a beneficiare del contributo minimo previsto.

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione dello stesso subordinata, in primis alla reale disponibilità delle risorse, in subordine all'entità minima erogabile nei confronti della singola famiglia beneficiaria e infine alla preventiva dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione per tutto il periodo preso in considerazione.

I contributi integrativi di cui alla legge 431/1998 non sono cumulabili con altri benefici analoghi. Se il richiedente ha già percepito contributi analoghi per il pagamento di canoni locativi relativamente al medesimo periodo di riferimento, il Comune potrà concedere un contributo massimo pari solo alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

5. VERIFICA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Il comune, prima di procedere alla liquidazione del contributo, svolgerà accertamenti sulla permanenza delle condizioni che determinano la posizione del richiedente in graduatoria e il mantenimento dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo stesso, per provvedere agli adempimenti di conseguenza.

Il Comune altresì verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle certificazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza.

Si rammenta che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene previste e stabilite dagli articoli 495 e 496 del Codice Penale e nella decadenza dal beneficio.

6. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di POGGIO SAN VICINO, reperibile presso gli Uffici comunali o scaricabile dal sito web del Comune, deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal titolare del rapporto locativo, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione richiesta in calce al modello stesso.

In particolare, alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia di tutte le ricevute del canone d'affitto dell'anno 2022 pagate fino alla presentazione della domanda;
- copia del contratto d'affitto con gli estremi della registrazione (in caso di più locazioni copia dei relativi contratti);
- copia del modello F23 anno 2022 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al locatario l'esercizio dell'opzione cedolare secca (solo se ricorre il caso);
- autodichiarazione attestante la fonte di sostentamento in caso di ISEE-2022 con redditi dichiarati pari a zero;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;

- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
- eventuale documentazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie di debolezza sociale elencate al punto 3), ove questa non sia già in possesso del Comune.

La domanda può essere presentata:

- direttamente presso gli Uffici comunali del Comune di Poggio San Vicino;
- a mezzo posta, con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Via del Comune n. 02 - 62021 Poggio San Vicino (MC);
- via e-mail al seguente indirizzo: info@comune.poggiosanvicino.mc.it o via Pec al seguente indirizzo: comune.poggiosanvicino@emarche.it ;

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2022, ore 13:00 (pena l'esclusione)

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci o pervenute fuori termine verranno automaticamente archiviate.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Dott. Fabio Trojani, i cui recapiti sono: Tel. 0733-619109, mail: segretario@comune.poggiosanvicino.mc.it .

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Fabio Trojani. (Ufficio Segreteria – Tel. 0733/619109)

Poggio San Vicino, lì 26.09.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Fabio Trojani